



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 79 del 05/02/2024

### **Oggetto:**

Convenzione anno 2024 KURA srl di Alessandria relativamente al Presidio Socio-Sanitario di Alessandria (AL) che ospita paziente della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale per subentro a Villa Primule Gestioni srl.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: SALUTE MENTALE TERRITORIALE

L'estensore dell'atto: Caniati Lara

Il Responsabile del procedimento: Caniati Lara

Il Dirigente/Funziario: Ferraris Silvia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**Premesso** che con atto deliberativo n. 107 del 18.02.2022 è stata stipulata per il triennio 2022-2024, la convenzione con Villa Primule Gestioni srl, avente sede legale a Torino in via Principe Tommaso n. 36 relativamente ai due Presidi Socio-Sanitari di Alessandria e Castelferro - Predosa, che ospitano pazienti della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale;

**Vista** la nota protocollo 3445/24 del 17/01/2024 della Società KURA Srl dove comunica il subentro a Villa Primule Gestioni srl a decorrere dal 01.01.2024;

**Preso atto** che per l'anno 2024 risulta esserci un solo utente, della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale, inserito nel Presidio Socio Sanitario di Alessandria - La Residenza "Orchidea Silver Residence House";

**Preso atto altresì** che La Residenza "Orchidea Silver Residence House" di Alessandria è una struttura socio sanitaria, nel rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento per le strutture socio sanitarie;

**Ritenuto**, in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover instaurare rapporto convenzionale con KURA srl alle condizioni di cui al testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), relativamente al Presidio Socio-Sanitario di Alessandria La Residenza "Orchidea Silver Residence House" dal 1.01.2024 fino al 31.12.2024;

**Precisato** che l'importo della retta giornaliera comprensiva della quota sanitaria (a carico dell'ASL) e quota alberghiera (a carico dell'utente) è pari € 81,34 (I.V.A. compresa). La SOC SSMT è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria nella misura del 50% che è pari a € 40,67 (I.V.A. compresa);

**Determinato** in € 14.885,22 l'onere di spesa presunto e complessivo derivante dall'adozione del presente atto;

**Dato atto altresì** che l'importo di cui sopra potrà essere inferiore nel caso di minor giornate di presenza rispetto al periodo completo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Precisato che** nel caso di termine anticipato dell'inserimento la tracciabilità sarà assicurata con l'acquisizione agli atti di formale notifica da parte della Struttura Ospitante indicante il giorno ultimo di presenza;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) **Di Stipulare**, per tutte le motivazioni esposte in premessa, la convenzione con KURA srl, avente sede legale in Alessandria via Don Giovanni Rizzante n. 100, relativamente al Presidio Socio-Sanitario di Alessandria che ospita paziente della SOC SMT, alle condizioni di cui al testo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) composto da n.6 fogli per il periodo che dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
- 2) **Di dare atto** che la tariffa giornaliera presso il Presidio Socio-Sanitario di Alessandria è pari € 81,34 (I.V.A. compresa), dove la SOC SSMT è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria nella misura del 50% pari a € 40,67 (I.V.A. compresa);
- 3) **Di Trasmettere** copia del presente atto a KURA srl per acquisizione accettazione formale;
- 4) **Di imputare** ai fini di cui sopra, la spesa presunta e complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari a € 14.885,22 al conto 3.10.04.96 del conto economico esercizio 2024 (autorizzazione 17 sub 14) nell'ambito di quanto assegnato come budget per l'anno 2024;
- 5) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi art. 14 L.R.10/1995.

**CONVENZIONE PER INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI TRA L'ASL VCO E LA SOCIETA' KURA s.r.l. CON SEDE IN ALESSANDRIA.**

**TRA**

**L'ASL VCO** con sede legale in via Mazzini 117 – Omegna – in seguito denominata semplicemente ASL , Partita IVA/Codice Fiscale 00634880033, qui rappresentata dal Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale Dr.ssa Chiara Ferraris all'uopo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

**E**

**La Società "KURA"** s.r.l con sede legale in Via Principe Tommaso, 100 – Alessandria, in seguito denominata semplicemente Società, Codice fiscale/Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria - Asti 02735600062 – Legale Rappresentante Dott. Crecchi Michele all'uopo domiciliato presso la sede legale della Società KURA Srl

**PREMESSO CHE**

La Società KURA Srl è subentrata, dal 01.01.2024, alla Società Società Villa Primule Gestioni srl, nella gestione del Presidio Socio- Sanitario di Alessandria, sito in via Don Giovanni Rizzante, 110 – fraz. Cabanette:

- La Residenza "Orchidea Silver Residence House" di Alessandria – RSA di 142 posti letto, (122 posti letto RSA, 20 posti letto RA), struttura socio sanitaria, nel rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento per le strutture socio sanitarie.
- L'ASL VCO si avvale del Presidio Socio-Sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
Oggetto**

1. L'ASL VCO per il tramite della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SSMT) si avvale dei presidi socio-sanitario di Via Don Giovanni RIZZANTE, 100 – Frazione Cabanette – Alessandria (AL) - nel prosieguo indicato semplicemente Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata - per persone i cui bisogni sanitari ed assistenziali siano assimilabili ed autosufficienti e non per il numero di posti letto che di volta in volta l'ASL VCO e la Direzione della Società KURA vorranno utilizzare con le modalità definite negli articoli seguenti, per le varie prestazioni progettuali di BASSA INTENSITA' / MEDIA BASSA INTENSITA'/MEDIA INTENSITA' /MEDIA ALTA INTENSITA'/ALTA INTENSITA'/ALTA INTENSITA' INCREMENTATA;

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con la presente convenzione.

## **Art. 2**

### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifica richiesta dell'ASL e/o di eventuali soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nel presidio che svolgono attività ad alta intensità socio - sanitaria deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un Medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL VCO può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura , secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL VCO può accedere, altresì alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, la presente convenzione s'intende automaticamente risolta e la Società KURA s.r.l. ne darà immediata comunicazione alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

### **Art. 3 Procedure di accoglienza**

1. Il Presidio si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito, il Progetto individualizzato di cura, in attuazione di quanto precisato dall' unità inviante.

### **Art. 4 Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria ( a carico dell'ASL) e quota alberghiera (a carico dell'utente) applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto convenzionati è fissata come da DGR 1 – 5575 del 07.09.2022 – Allegato B) per il periodo di durata della convenzione in:

Livello di intensità	Tariffa giornaliera	Di cui in carico al SSR in %	Di cui a carico dell'utente/ comune in %	Quota SSR dal 01/01/2023	Quota utente/ comune dal 01/01/2023
Alta Intensità incrementata	€109,82	50%	50%	€54,91	€54,91
Alta	€ 100,66	50%	50%	€50,33	€50,33
Media Alta	€ 92,54	50%	50%	€46,27	€46,27
Media	€ 81,34	50%	50%	€40,67	€40,67
Media Bassa	€ 76,76	50%	50%	€38,38	€38,38
Bassa	€ 75,24	50%	50%	€37,62	€37,62

L'A.S.L. è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria nella misura del 50%.

2. La quota tariffaria a carico dell'utente con le eventuali integrazioni riconosciute, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, è stabilita nella misura del 50%.
3. La tariffa (quota sanitaria e quota sociale) è da intendersi onnicomprensiva (I.V.A. compresa).

Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali.

Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

4. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte dei presidi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica della presente convenzione, fermo restando quanto stabilito al precedente punto.
5. Il Presidio è altresì tenuto nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25 - 12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25 - 12129/2009 dinanzi richiamata.

6. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dell'ASL VCO. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla Direzione della struttura in accordo con l'ASL VCO.
7. Le parti danno atto che il convenzionamento avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'ASL VCO nei limiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, per i posti di cui alla presente convenzione, l'inserimento avviene nel rispetto di scelta da parte dell'utente stesso circa il presidio. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C.C..
8. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che potrà essere richiesta dall'ASL VCO. La stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa.  
Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.  
La fattura mensile, relativa alla quota sanitaria, dovrà essere inviata all'ASL VCO, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza e deve riportare i nominativi degli ospiti suddivisi per tipologia di inserimento e relativa retta, le giornate di presenza giornaliera e gli importi addebitati, il tutto elettronicamente;
9. E' fatta salva la facoltà dell'ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento della presente convenzione.

## **Art. 5**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL VCO circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. VCO e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario.  
L'ASL, per il tramite del DSM, si impegna a verificare e valutare la portata dell'evento e, in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale.
3. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'ASL VCO e più in particolare a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. VCO



sarà dovuta per i primi dieci giorni per intero, dall'undicesimo giorno al trentesimo giorno, la retta sarà dovuta al 50%; la stessa sarà nuovamente corrisposta in forma piena dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL VCO .

4. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto che sarà a carico dell' ASL VCO.
5. L'assistenza farmaceutica nella struttura residenziale è garantita dall'ASL AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale.  
Le forniture di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'ASL territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente.

## **Art. 6 Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dalla presente convenzione le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'ASL VCO, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Direttore a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti comporta la risoluzione anticipata della presente convenzione.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio l'ASL VCO potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento per il periodo ritenuto necessario.

## **Art. 7 Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio arbitrale il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL VCO ; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

## **Art. 8 Durata**

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2024 sino al 31.12.2024.
2. Per tutto quanto in essa non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

**Art. 9**  
**Adempimenti**

Gli Enti presentano al momento della sottoscrizione autocertificazione relativa al documento unico di regolarità contributiva, di cui alla legge 22.11.03 n. 266 e dell'art. 90, c 9 del D.Lgs n. 81 del 09.04.08 e s.m.i., che l'ASL successivamente provvederà a controllare nei modi previsti.

**Art. 10**  
**Spese di contratto**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.  
Tutte le spese per imposta di bollo, copie e simili, sono a carico del Presidio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante  
KURA S.r.L.  
(Dott. Crecchi Michele)

Il Direttore SOC Servizio  
Salute Mentale Territoriale  
(Dr.ssa Silvia Ferraris)